ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROPANI – SIMERI CRICHI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Sede centrale Via Tommaso Campanella – 88051 Cropani (CZ)
. UFF. 0961/965038 PRES. 0961/965135 C.M.CZIC82400E C.F. 97035160791 ***C.U. UFM3P4***
E-mail czic82400e@istruzione.it PEC czic82400e@pec.istruzione.it Sito Internet www.iccropani-simericrichi.edu.it

A Tutto Il Personale Scolastico

Al DSGA

Agli Atti

Direttiva

Oggetto: Vigilanza e sorveglianza – personale scolastico.

Con l'inizio dell'anno scolastico oltre alle attività connesse con la realizzazione del Curricolo di Istituto il personale scolastico è chiamato a porre attenzione, in via prioritaria, a tutte le indicazioni individuate per garantire l'incolumità di tutti gli utenti che si trovano nella struttura scolastica.

La responsabilità del personale scolastico rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). […] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

La responsabilità connessa agli obblighi vigilanza ha natura sia "contrattuale che extra contrattuale" in riferimento anche ad eventuali situazioni di danno cagionato da un alunno ad un altro.

Fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale in tema di sicurezza, si precisa quanto segue:

- L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 sottolinea che *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.*
- La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).
- *La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623,* ha ritenuto *che "**l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza".***

- L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'alunno è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012). L'obbligo di vigilanza va ponderato in riferimento anche all'età degli alunni; se gli alunni sono molto piccoli (infanzia e Primaria) la diligenza preventiva da adottare ad esempio in caso dell'organizzazione di uscite sul territorio o attività laboratoriali ecc., dovrà essere più stringente e attenta al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo.
- Si ricorda che la tabella A allegata al CCNL 2007 attribuisce ai collaboratori scolastici "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti".
- In tema di Sicurezza in generale non è superfluo ricordare il Principio di effettività sancito dall'art. 299 del D.Lgs. 81 del 2008 che in poche parole sottolinea che in ambito di sicurezza del personale e dell'utenza, la mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica formale e apparente; in altre parole ogni situazione di potenziale pericolo deve essere prontamente segnalata da tutto il personale anche se privo di incarichi formali.

La scuola IC Cropani - Simeri Crichi come tutti sapete è una scuola dislocata su un territorio vasto ed è composta da numerose strutture scolastiche. Ogni struttura presenta delle complessità in termini di configurazione della stessa nonché di organico assegnato. Quest'anno poi in particolare l'organico dei collaboratori scolastici ha subito una forte contrazione, passando da 32 unità a 26. Ciò come è facile capire comporta una riorganizzazione del servizio in generale, che interessa sia i docenti che i collaboratori.

In particolare:

1. Prima del primo intervallo è fortemente consigliato **non** mandare gli alunni in bagno, salvo situazioni particolare che il buon senso dell'insegnante potrà vagliare.
2. Prima comunque di mandare gli alunni fuori dalla classe (bagno o laboratori ecc.) l'insegnate della classe se in contitolarità accompagnerà l'alunno vigilando.
3. In classi dislocate su due piani con un solo collaboratore, per assegnazione o assenza dell'altro collaboratore, gli intervalli saranno sfasati l'uno dall'altro di almeno 10 minuti, in modo che il collaboratore possa sorvegliare entrambi i piani durante i momenti ricreativi.
4. Durante la ricreazione se la complessità della scuola lo richiede, per numerosità degli alunni o per classi su due piani con un solo collaboratore o per situazioni di difficoltà di gestione, la ricreazione (intervallo) verrà svolta in classe non nei corridoi, mandando gli alunni al bagno a coppie e comunque evitando l'affollamento dei servizi igienici da parte di tutti gli alunni del plesso.
5. Per la sicurezza legata alla diffusione del virus Sars Cov2 si ricorda di areare le classi in particolare, ma non solamente, nelle ore in cui i bambini sono coinvolti nelle attività nei vari laboratori e in palestra.
6. L'utilizzo dei laboratori dovrà avvenire nel rispetto del regolamento di servizio e compilando il registro reperibile all'indirizzo https://www.iccropani-simericrichi.edu.it/organigramma-sicurezza/.
7. Sempre per contrastare la diffusione del COVID-19 si richiamano le indicazioni:
   a. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico che è a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
   b. Igiene delle mani ed "etichetta respiratoria" (con quest'ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.).

8. Si ricorda a tutto il personale scolastico di tener ben presente il piano di evacuazione e di segnalare eventuali anomalie nella documentazione affissa nella scuola e nelle aule al Preposto/Responsabile di plesso ovvero al RSPP maestro Pavone Antonio.
9. Nei plessi dislocati su due piani, con un solo collaboratore, l'accesso ai piani dall'esterno potrà essere libero solo in presenza del collaboratore sul piano, tenendo presenta che l'uscita è sempre consentita avendo come dotazione le porte antipanico.
10. Nei plessi in cui è prevista una pertinenza esterna per la sosta dei genitori e degli alunni prima dell'ingresso, la presenza del collaboratore dovrà essere garantita nelle fasi di ingresso e d'uscita da scuola.
11. Gli alunni che giungono con lo scuolabus salvo diverse indicazioni dovranno essere accolti sin dal cancello esterno ovviamente le accortezze e i livelli di attenzione dovranno essere maggiori in riferimento all'età degli alunni e ai bisogni educativi degli stessi.
12. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.
13. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti: per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula ovvero la momentanea sorveglianza della classe durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.
14. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Il cambio d'ora dovrà essere effettuato ponendo massima attenzione nel non lasciare le classi incustodite; in caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.
15. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.
16. Se al termine delle attività didattiche non tutti gli alunni sono stati affidati ai genitori, almeno un insegnante dovrà rimanere per vigilare sugli stessi, in attesa dell'arrivo dei genitori. Si ricorda che vale il principio di almeno un insegnante per gruppi di 15 alunni. Attenzione massima dovrà essere posta nei riguardi dei bambini dell'Infanzia e della Primaria.
17. I vari spostamenti degli alunni per raggiungere i laboratori dovranno prevedere degli alunni apri e chiudi fila o comunque in caso di due insegnanti in classe, un insegnante dovrà guidare la fila e l'altro dovrà chiuderla.
18. Durante le operazioni d'uscita le classi del plesso seguiranno un ordine garantendo agli alunni più piccoli una precedenza nelle operazioni; si consiglia a tal riguardo di far uscire prima le classi prime, poi le seconde ecc.
19. Ogni docente dovrà porre attenzione ad eventuali non concessioni da parte dei genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado, della liberatoria per l'uscita autonoma; in tali casi l'alunno dovrà essere consegnato direttamente al genitore.
20. Eventuali integrazioni o chiarimenti a tale circolare, in riferimento anche ai differenti contesti scolastici, verranno comunicate per tramite dei singoli Responsabili di plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO BULOTTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93